



## **CONSOB - Comunicazione n. 0090430 del 24-11-2015**

### **OBBLIGO INFORMATIVO SUI RISCHI LEGATI AL BAIL-IN.**

Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento, che introduce anche il cosiddetto "bail-in".

Le disposizioni in materia di *bail-in* saranno applicabili a far data dal 1° gennaio 2016.

L'apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate<sup>(4)</sup>, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati tutti gli altri rimedi di seguito descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

#### **Riduzione del valore delle azioni delle banche e imprese d'investimento.**

Quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia dispone: la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;

## **Riduzione del valore dei diritti dei creditori delle banche e imprese d'investimento.**

Quando ciò non sia sufficiente è prevista l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario, che comprendono la cosiddetta procedura di "bail-in", che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

## **Riduzione o azzeramento del valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione.**

La risoluzione dell'ente può comportare di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione (come per esempio le obbligazioni, subordinate o meno, conti correnti e gli altri strumenti di risparmio emessi dall'ente oggetto di risoluzione), si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

## **Ulteriori dettagli.**

I titoli soggetti alla procedura di riduzione o conversione di strumenti di capitale(i) ovvero gli ulteriori titoli (nonché sui contratti derivati)(ii) potranno essere assoggettati (a prescindere dalla data di emissione): sin dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi, a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o, successivamente al 1° gennaio 2016, a bail-in.

## **Nuovo regime bancario e servizi d'investimento dello Studio Battista - sb Investments.**

Al fine dell'effettiva ricezione da parte dell'investitore delle informazioni sopra richiamate, lo Studio Battista - sb Investments, di Davide Battista, invia una specifica comunicazione con posta elettronica certificata(PEC), avvisando dell'invio della presente comunicazione. La presente comunicazione è anche pubblicata sul sito dello Studio: [www.sb-ic.com](http://www.sb-ic.com).

Fin dalla sua costituzione, al fine di mettere al riparo ogni cliente dalle vicende di banche, assicurazioni e imprese d'investimento, gli strumenti utilizzati dallo Studio Battista - sb Investments, di Davide Battista, sono esclusivamente quegli strumenti specificamente predisposti dal legislatore europeo ed italiano per evitare che il risparmio del cliente possa essere interessato dal fallimento o dalla crisi di banche e imprese d'investimento. Le Sicav selezionate ed utilizzate infatti, sono fondi

separati da qualunque altro soggetto, hanno propria titolarità giuridica e finanziaria, appartengono soltanto ai propri sottoscrittori ciascuno per le proprie quote e quindi le quote di ciascuno dei partecipanti non possono essere assorbite dal fallimento di nessun altro soggetto che non sia il titolare stesso, singolo sottoscrittore.

Tali strumenti sono acquistati e gestiti da ogni singolo cliente direttamente e non tramite la costituzione di specifici conti correnti o conti deposito, o libretti di risparmio, o polizze assicurative, o qualunque altro conto predisposto da banche, assicurazioni ed imprese d'investimento comunque denominati, che possono esporre il cliente al fallimento dell'ente predisponente.

Riguardo la possibilità che all'interno del fondo siano presenti titoli bancari o di imprese d'investimento coinvolte da fallimento, provvedono i consulenti agli investimenti incaricati dal cliente e da ogni Sicav.

Per i riferimenti normativi integrali consulta, Comunicazione Consob n. 0090430 del 24-11-2015

<http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2015/c0090430.htm>